



Decreto n. 170/2022 Tab.

Tribunale di Bari

Il Presidente del Tribunale

Premesso che nella Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale di questo Tribunale risulta essere stata già da tempo prevista la figura del giudice di turno settimanale per la valutazione delle istanze di sospensione dei provvedimenti della Commissione Territoriale e del Questore, per le istanze di sospensione della efficacia delle decisioni del Tribunale, in caso di loro impugnazione, e per le istanze ex art. 700 c.p.c.;

rilevato che il numero crescente, e comunque notevole, delle istanze in questione depositate settimanalmente (nell'ultima settimana di turno del **dott. Ruffo** ben 30), crea notevoli difficoltà al lavoro dei Giudici della Sezione, attesa la contestuale assegnazione tabellare dei medesimi alla presidenza della Corte di Assise (il Presidente **dott. Diella**) ed alle prime tre sezioni civili (i **dottori Ruffo, Tarantino e Mennoia**);

che, secondo le vigenti disposizioni tabellari ed organizzative, la assegnazione al giudice di turno delle istanze in questione comporta altresì la assegnazione del procedimento al medesimo magistrato anche per la successiva trattazione del merito, al fine di consentire una più rapida definizione del procedimento stesso, di non disperdere la conoscenza degli atti acquisita in seguito all'esame della istanza di sospensiva e di evitare ripetuti interventi della cancelleria nel caso il procedimento dovesse transitare, all'esito della trattazione della citata istanza, dal giudice togato a quello onorario;

ritenuto che le sopra esposte finalità risultano garantite e conservate anche nella diversa modulazione organizzativa che ci si accinge ad illustrare con il presente decreto, nel rispetto delle previsioni tabellari in vigore in ordine alle competenze monocratiche e collegiali dei giudici;

che la nuova disciplina dell'assegnazione delle istanze in seguito esposta consente una equilibrata suddivisione delle istanze (e delle conseguenti assegnazioni del merito dei procedimenti) tra tutti i giudici togati, in ossequio al principio della predeterminazione tabellare del giudice;

che appare altresì necessario ribadire la suddivisione delle competenze collegiali per la deliberazione delle istanze sopra menzionate, nonché precisare i giorni del mese in cui si terranno le camere di consiglio per la trattazione delle istanze in questione;

su conforme proposta del Presidente della Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale **dott. Antonio Diella**, formulata all'esito di positiva interlocuzione con i Giudici della medesima

DISPONE

a parziale modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale relative alla Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale quanto segue.

Le istanze di sospensione della efficacia delle pronunce delle Commissioni Territoriali e del Questore, nonché i ricorsi ex art. 700 c.p.c. verranno assegnati ai Giudici togati della Sezione seguendo le vigenti indicazioni relative alle competenze dei collegi A, B e C ed in particolare:

per il **collegio A**, al **Presidente dott. Antonio Diella** saranno assegnati i procedimenti i cui numeri di iscrizione nel ruolo sezionale siano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; al **dott. Gianluca Tarantino** quelli con numeri di iscrizione sezionale 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23; al **dott. Lorenzo Mennoia** i procedimenti i cui numeri di iscrizione sezionale siano 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 (per tutti seguendo lo stesso criterio per ciascuna centinaia di numeri successiva ai primi 100);

per il **collegio B**, al **dott. Enzo Davide Ruffo** saranno assegnati i procedimenti i cui numeri di iscrizione nel ruolo sezionale siano 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48; al **dott. Tarantino** i procedimenti i cui numeri sezionali siano 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61; al **dott. Mennoia** i procedimenti i cui numeri di iscrizione siano 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (per tutti seguendo lo stesso criterio per ciascuna centinaia di numeri successiva ai primi 100);

per il **collegio C**, al **Presidente Diella** saranno assegnati i procedimenti i cui numeri di iscrizione nel ruolo sezionale siano 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85; al **dott. Ruffo** i procedimenti i cui numeri di iscrizione a ruolo siano 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 (per tutti seguendo lo stesso criterio per ciascuna centinaia di numeri successiva ai primi 100).

Le istanze di sospensione della efficacia delle pronunce delle Commissioni Territoriali e del Questore ed i ricorsi ex art. 700 c.p.c., qualora di competenza collegiale, saranno trattate e decise dai collegi sopra indicati.

Una volta assegnate dette istanze, lo stesso giudice e lo stesso collegio decideranno il merito del procedimento loro assegnato.

Le istanze di sospensiva della efficacia delle decisioni del Tribunale in seguito a ricorso per Cassazione saranno assegnate:

quelle relative alle decisioni del **collegio A** al **collegio B** e, più precisamente, le istanze relative a provvedimenti dei quali è stato relatore il **Presidente Diella**, al **dott. Ruffo**; quelle relative a provvedimenti in cui è stato relatore il **dott. Tarantino**, al **dott. Mennoia**; quelle aventi ad oggetto decisioni in cui relatore è stato il **dott. Mennoia**, al **dott. Tarantino**;

quelle relative a decisioni del **collegio B** al **collegio C** e, in particolare, le istanze relative a decisioni in cui è stato relatore il **dott. Ruffo** al **Presidente Diella**; quelle relative a decisioni in cui è stato relatore il **dott. Tarantino** al **dott. Mennoia**; quelle aventi ad oggetto provvedimenti in cui è stato relatore il **dott. Mennoia** al **dott. Tarantino**;

quelle relative alle decisioni del **collegio C** al **collegio B** e, in particolare, le istanze relative a decisioni in cui relatore è stato il **Presidente Diella** al **dott. Ruffo**; quelle relative a decisioni in cui è stato relatore il **dott. Tarantino** al **dott. Mennoia** e quelle relative a provvedimenti in cui

relatore è stato il **dott. Mennoia al dott. Tarantino**.

Le camere di consiglio per la deliberazione delle istanze in questione si terranno il secondo ed il quarto mercoledì di ogni mese.

PRECISA

che il presente provvedimento, da ritenersi urgente, incidendo comunque sui criteri di assegnazione degli affari a singoli giudici, sarà immediatamente esecutivo, ex art. 40 2° co. della Circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici giudiziari giudicanti per il triennio 2020 – 2022, allorquando e se il Consiglio Giudiziario emetterà parere unanimemente favorevole sulla disposta variazione tabellare.

DELEGA

il Presidente della Sezione Immigrazione e Protezione Internazionale per l'adozione di qualsivoglia ulteriore provvedimento di carattere organizzativo che si rendesse necessario al fine di dare attuazione alla modifica tabellare introdotta con il presente decreto

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento venga riportato nel sistema informatico e sia immediatamente:

- trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso; comunicato:
- al CSM;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;
- a tutti i magistrati, professionali ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Bari;
- al Sig. Procuratore della Repubblica di Bari;
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- al Sig. Dirigente Amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al personale amministrativo interessato.

Bari, 9/12/2022

Il Presidente
